STATUTO E REGOLAMENTO

Statuto di

FEDERLAVORO

Associazione di categoria Agenzie per il Lavoro

Articolo 1

E' costituita una associazione denominata FEDERLAVORO Associazione di categoria Agenzie per il Lavoro.

La Sede Legale di Federlavoro e' ubicato in Roma alla Via dei Mille 38, mentre la sede operativa potrà essere deliberata dal C.d.A. senza obbligo di modifica dello Statuto. La Associazione potrà inoltre istituire delegazioni in ogni Provincia ed anche in altre Regioni. Le delegazioni, pur dipendendo gerarchicamente dal Coordinamento, potranno essere dotate della autonomia che di volta in volta sarà assegnata dal CDA. Su analoga delibera assembleare il Coordinamento potrà aderire ad organismi nazionali o comunitari o costituirsi su base nazionale.

Articolo 2

Federlavoro non ha scopo di lucro.

Esso ha lo scopo di:

1) favorire l'integrazione e il coordinamento sul territorio delle Agenzie per il Lavoro;
2) creare un sistema stabile di relazioni con la Regione Campania e gli altri Enti e stabilire un Tavolo permanente di confronto sulle politiche del Lavoro.

3) favorire ed incrementare il ruolo attivo delle ApL nell'ambito delle politiche del Lavoro e della Formazione, favorendo i contatti con Istituti o Enti operanti nel settore o aventi scopi analoghi;
4) favorire lo scambio e la circolazione di informazioni e documenti utili alle Agenzie;
5) favorire azioni a tutela della categoria e iniziative di valorizzazione del settore;
6) predisporre strumenti di supporto per le APL e per le Amministrazioni Pubbliche come documenti, procedure operative, manuali, pubblicazioni, studi, ricerche, Best pratics.
7) Promuovere iniziative comuni di informazione e divulgazione sulle politiche del Lavoro.

Federlavoro ha inoltre i seguenti altri scopi:

a) stipulare contratti e convenzioni attinenti alla ricerca con Istituti Universitari, altri Enti, anche privati, nazionali o anche internazionali, Istituti scolastici.
b) favorire l'interazione fra Istituti Universitari, Istituti di ricerca ed Organismi rappresentativi in campi di rilevante interesse economico e sociale, garantendo lo scambio delle informazioni e delle conoscenze;
c) mettere a disposizione degli Enti partecipanti le strutture e le attrezzature per il conseguimento dei rispettivi fini istituzionali;

Federlavoro persegue le suddette finalità anche mediante l'utilizzazione di strutture e organizzazioni preesistenti degli Enti partecipanti. Tutte le attività di Federlavoro e dei loro associati e rappresentanti dovranno rispettare quanto stabilito nel Codice Etico. Non sarà in alcun modo possibile distribuire, anche in modo indiretto, utili, avanzi di gestione, fondi, riserve e capitale, salvo che dietro imposizioni di legge.

Articolo 3

Federlavoro nasce senza esigenze finanziarie, su base volontaria ed il suo funzionamento sarà assicurato grazie all'impegno dei soci partecipanti. Ove per garantire il funzionamento di Federlavoro stessa, sia necessario creare un patrimonio sociale, sarà necessaria una apposita delibera assembleare. I Soci Fondatori sono quelli indicati nell'atto costitutivo. Possono aderire a Federlavoro: Agenzie per il Lavoro autorizzate ai sensi del Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276, Associazioni di categoria, sindacali, Ordini Professionali, Istituzioni, Enti Pubblici e privati, Università e Istituti di ricerca, che ne facciano domanda in conformità allo statuto ed alla leggi. Gli iscritti alla Associazione assumono le seguenti denominazioni:

- FONDATORI: Essi hanno diritto di voto in assemblea dei soci ed in assemblea generale, tra loro viene scelto il Presidente e possono essere chiamati alle cariche associative.
- ORDINARI: Essi hanno diritto di voto in assemblea generale e possono essere chiamati alle cariche associative, con esclusione del Presidente e del Segretario Generale.
- AFFILIATO: tutti coloro che intendono partecipare alle attività dell'Associazione e che ne abbiano fatto domanda e salvo che non vengano, per delibera del Consiglio di Amministrazione, iscritti fra i soci ordinari. Non possono ricoprire carica associative.
- ONORARI: i soci che vengono nominati per speciali benemerenze conseguite nell'ambito delle finalità dell'associazione.

- PROMOTORI: i soci costituiti da Associazioni di categoria, sindacali, Ordini Professionali, Istituzioni, Enti Pubblici e privati, Università, Istituti di ricerca, Istituti di Credito, Fondazioni di origine creditizia e non, che condividano le finalità dell'associazione, chiedono o siano richiesti di collaborare alle attività.

Gli iscritti o soci possono essere raggruppati e denominati anche secondo altri particolari criteri a giudizio unanime dei soci fondatori. Gli associati non possono chiedere la divisione del patrimonio né pretendere la quota in caso di recesso.

E' competenza del Consiglio di Amministrazione, fissare, eventualmente, il contributo di ammissione e, annualmente, le quote associative minime per le diverse categorie dei soci.

I soggetti che intendono associarsi a Federlavoro devono avanzare domanda scritta indirizzata al Consiglio di Amministrazione.

La domanda di ammissione degli associati dovrà essere presentata in forma libera al Consiglio; questi avrà trenta giorni di tempo per esaminarla ed esprimere il parere. Il parere è insindacabile. In caso di silenzio nei termini indicati, tale silenzio vale come assenso all'ammissione con iscrizione del libro degli associati. Gli associati verseranno all'atto dell'ammissione la tassa di associazione "una tantum" che verrà stabilita dal Consiglio stesso, rivedibile anno per anno.

La domanda dovrà contenere:

a) l'indicazione della ragione sociale, la sede, il codice fiscale e i dati del delegato a partecipare;

b) la sottoscrizione da parte del rappresentante dell'Ente;

c) la dichiarazione di accettare lo Statuto di Federlavoro e il codice etico;

d) ogni elemento atto a valutare i requisiti soggettivi e oggettivi per la partecipazione a Federlavoro.

L'ammissione e' deliberata dal Consiglio di Amministrazione.

La deliberazione di ammissione diverrà operativa e sarà annotata nel libro dei Soci, dopo che il nuovo ammesso avrà provveduto al pagamento della tassa di ammissione della quota e dell'adempimento degli eventuali obblighi particolari deliberati dal Consiglio di Amministrazione.

Trascorso un mese dalla data di comunicazione di ammissione senza che siano state versate le quote di cui sopra e siano stati adempiuti gli eventuali obblighi particolari stabiliti dal Consiglio di Amministrazione, l'aspirante decade dall'ammissione. Non è prevista in alcun modo la trasmissibilità delle quote.

Ove un associato attui comportamenti contrari agli scopi del presente statuto o ritenuti lesivi della reputazione o dell'immagine associativa o non rispetti gli impegni previsti dallo statuto e dalle delibere del Consiglio di Amministrazione può essere escluso con delibera adottata dalla maggioranza dei componenti del CdA.

Il patrimonio è costituito dalle somme conferite a dai Soci Fondatori, Promotori e ordinari, nonché dai beni immobili e mobili che perverranno a Federlavoro a qualsiasi titolo e da elargizioni o contributi da parte di enti e privati, sempre che i beni immobili e mobili, le elargizioni e i contributi di cui sopra, siano espressamente destinati ad incrementare il patrimonio ai fini di cui all'art. 2; dalle somme derivanti e prelevate dai redditi che il Consiglio di Amministrazione di Federlavoro delibererà di destinare ad incrementare il patrimonio.

Articolo 4

Per l'adempimento dei suoi compiti, Federlavoro dispone del Fondo patrimoniale dei contributi dei soci determinati annualmente in sede di bilancio preventivo e di ogni eventuale contributo ed elargizione destinati all'attuazione degli scopi statutari e non espressamente destinati all'incremento del patrimonio; di eventuali contributi da parte di enti pubblici e privati spettanti per la gestione di specifici incarichi inerenti studi, ricerche e formazione.

Articolo 5

Organi di Federlavoro sono:

- l'Assemblea dei soci Fondatori
- l'Assemblea generale
- il Presidente
- il Vicepresidente
- il Consiglio di Amministrazione
- il Segretario Generale
- il Coordinatore
- il Direttore
- il Collegio dei Revisori

Tutti gli organi non presenti al momento della costituzione potranno essere istituiti a seguito di delibera assembleare.

Articolo 6

Il Consiglio di Amministrazione è composto di un minimo di 2 ad un massimo di 12 membri di cui la metà più 1 nominati dall'assemblea dei Soci Fondatori e il restante nominati dall'Assemblea Generale.

I componenti in caso di dimissioni, permanente impedimento o decesso possono essere sostituiti dallo stesso Consiglio di Amministrazione per il rimanente periodo del triennio.

Quando il componente non accetti per iscritto la carica entro 15 giorni dalla notizia avutane dal Presidente di Federlavoro, s'intende che l'abbia rifiutata: in tal caso il consiglio stesso può procedere ad una nuova nomina.

Articolo 7

Il Consiglio di Amministrazione sceglie tra i componenti nominati dai soci fondatori un Presidente e tra tutti i soci un vicepresidente, i quali durano in carica tre anni e possono essere riconfermati. In caso di mancata sostituzione al termine del triennio vengono automaticamente riconfermati per un altro anno e così di anno in anno. Il Presidente e il vicepresidente vengono nominati per la prima volta nell'atto costitutivo. Il Segretario Generale potrà essere nominato anche successivamente.

Il Presidente ha la legale rappresentanza di Federlavoro con tutti i poteri attinenti l'ordinaria amministrazione della stessa ivi compreso quello di nominare tra i consiglieri, singoli procuratori determinandone le attribuzioni, aprire e chiudere rapporti di conto corrente, anche bancari, richiedere affidamenti, linee di credito e fidejussioni.

Il Segretario Generale assumerà i poteri necessari per l'amministrazione ordinaria di Federlavoro, in caso di assenza o impedimento del Presidente.

Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, ed il Comitato scientifico ed ha il potere di rilasciare dichiarazione e autocertificazioni per conto di Federlavoro.

Il Presidente, coadiuvato dal Direttore e dal Segretario (se nominati), cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione. Egli può delegare tali compiti, in tutto od in parte, al Vice Presidente e al Direttore.

In caso di assenza o di impedimento del Segretario Generale le sue attribuzioni sono esercitate dal Presidente.

Articolo 8

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri necessari per l'amministrazione straordinaria di Federlavoro.

Sono, in particolare, di competenza del CDA i seguenti poteri:

approva il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo; il bilancio preventivo comprende anche il programma di lavoro relativo all'esercizio finanziario cui il bilancio stesso si riferisce e che decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno, delibera i regolamenti e nonché gli acquisti e le alienazioni dei beni mobili ed immobili, dispone il più sicuro e conveniente impiego del patrimonio in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, in altri valori mobiliari, cioè in beni immobili, delibera su eventuali accordi di collaborazione tra Federlavoro ed altri enti o privati, nazionali o internazionali, delibera l'eventuale costituzione di centri di studio e di ricerca e ne regola l'organizzazione e il funzionamento, provvede alla nomina dei componenti il Comitato Esecutivo, provvede alla nomina dei componenti il Comitato Scientifico. Provvede alla nomina e al

licenziamento del personale direttivo e ne determina il trattamento giuridico ed economico, provvede all'istituzione ed all'ordinamento degli uffici di Federlavoro. Delibera le modifiche dello statuto con la presenza e con il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti e aggiorna periodicamente il Codice Etico; delibera i poteri ed i compiti che ritiene di conferire al Segretario Generale, al Presidente, ad altri consiglieri e al Direttore in aggiunta a quelli già loro spettanti per statuto.

Articolo 9

Il Consiglio di Amministrazione è convocato del Presidente o da persona a ciò delegata.

Dovrà inoltre essere convocato ogni qualvolta ne faccia richiesta almeno il 50% dei suoi componenti.

Il Consiglio di Amministrazione può deliberare con la presenza di almeno la metà dei componenti se in prima convocazione, o a maggioranza dei presenti se in seconda, quando lo Statuto o norme di legge non richiedano maggioranze qualificate.

Le deliberazioni sono valide se adottate con la maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente. Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione partecipa con voto consultivo il Direttore mentre parteciperà, per gli adempimenti previsti, il Segretario.

Il Consiglio di Amministrazione, ove lo ritenga opportuno, può invitare alle sue riunioni uno o più componenti del Comitato Scientifico.

Articolo 10

Il Cda può nominare un Direttore, un Coordinatore e un Segretario. Attua i programmi deliberati dal Consiglio di Amministrazione. Predispone, insieme

al segretario gli schemi del bilancio preventivo e del conto consuntivo accompagnati da una relazione annuale sulla politica culturale, sui programmi e sulle attività realizzate e/o progettate.

Dirige e coordina gli uffici di Federlavoro ed è capo del personale dipendente della stessa. È responsabile del coordinamento e del controllo delle attività degli enti o dei collaboratori esterni eventualmente chiamati a partecipare alle singole iniziative di Federlavoro.

Coordina e controlla le attività degli studiosi e ricercatori che beneficiano di contributi o borse di Studio.

Oltre a quanto sopra specificato compie tutti gli atti di ordinaria amministrazione attinenti la gestione.

Può conferire mandati specifici per particolari incarichi.

Il Segretario, che può essere nominato anch'egli dal Consiglio di Amministrazione redige i verbali, e li sottoscrive con il Presidente o con il Segretario Generale. Egli è anche segretario del Comitato Scientifico e ne redige i verbali che sottoscrive con il Presidente.

Il Segretario sostituisce il Direttore in caso di suo impedimento o assenza e compie gli atti di ordinaria amministrazione nei limiti del mandato conferitogli.

Articolo 11

L'assemblea generale può prevedere l'istituzione di un Collegio dei Revisori dei Conti. Il Collegio dei Revisori dei Conti può essere nominato con le stesse modalità previste per la nomina del CDA. Esso è composto da cinque componenti effettivi e tre supplenti. I supplenti subentreranno nei casi previsti dalla legge o in caso di mancata tempestiva designazione di un componente effettivo.

Esso provvede al riscontro della gestione finanziaria; accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esprime il suo avviso mediante apposite relazioni sui bilanci preventivi e sui conti consuntivi, effettua verifiche di cassa.

I Revisori dei Conti possono assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Il Collegio dei Revisori dei Conti dura in carica tre anni ed i suoi componenti possono essere riconfermati.

Articolo 12

Per la prima volta la nomina del Consiglio di Amministrazione può essere effettuata in sede di atto costitutivo.

Articolo 13

L'Associazione ha durata illimitata, e può sciogliersi:

a) per il conseguimento dello scopo sociale o per l'impossibilità di conseguirlo;

b) per delibera dell'Assemblea Straordinaria;

c) per l'impossibilità di funzionamento o per la continuata inattività dell'Assemblea.

In caso di scioglimento o, comunque, di cessazione dell'Associazione per qualsiasi causa, l'Assemblea provvederà alla nomina di tre liquidatori.

In caso di mancata nomina dei liquidatori, trascorsi due mesi dalla messa in liquidazione, vi provvederà il Presidente dell'Ordine dei Commercialisti di Napoli.

Quanto residuerà esaurita la liquidazione verrà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità scelti dai liquidatori in base alle indicazioni fornite dall'assemblea e sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3190 della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 14

Per tutto quanto non previsto nel presente statuto si applicano, in quanto applicabili, le vigenti disposizioni di legge.